

ITRM srl dei F.lli Cannone

Alla Provincia di Brindisi  
Settore a – Ambiente ed Ecologia  
Pec. [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**Oggetto:** Soc. I.T.R.M. s.r.l. dei F.lli Cannone – Valutazione impatto ambientale e autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 1502/06, per la gestione di un centro già esistente di demolizione di veicoli fuori uso, rimorchi e simili nonché per l'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. – Riscontro nota della Provincia di Brindisi prot. n. 28362 13.09.2022.

In riferimento della nota della Provincia di Brindisi prot. n. 28362 13.09.2022, col quale sono stati trasmessi i pareri di altri Enti che hanno riportato, tra l'altro alcune criticità alla documentazione già presentata dal Proponente, si rappresenta quanto di seguito:

**Parere Comune di Brindisi Settore 6 – Ambiente ed ecologia – prot. n. 49413 del 05.05.2022.**

**Punto a – acustica ambientale.** Si effettueranno monitoraggi ambientali ogni due anni come indicato nella nota.

**Punto b – acque reflue domestiche** – si trasmette richiesta documentata per il rilascio del nulla osta al deposito temporaneo dei reflui assimilati ai domestici ai sensi dell'art. 10.bis del R.R. 7/2016.

**Punto c – Emissioni di sostanze lesive per l'ozono atmosferico** – Per quanto riguarda i fluidi gassosi potenzialmente contenuti nei veicoli, gas lesivi per l'ozono, si comunica che l'impianto è dotato di un sistema omologato per il trasferimento a circuito chiuso dei fluidi direttamente nelle bombole per poi essere avviato a smaltimento verso altri centri autorizzati. Si allega scheda tecnica.

**Punto d – Gas radon** – si trasmette risultato del rilevamento gas radon.

**Parere Autorità di Bacino – prot. n. 12378/2022 del 05.05.2022.**

In riferimento al suddetto parere dell'A.d.B. si trasmette la relazione idrogeologica con indicazione della permeabilità del terreno. Si fa rilevare che nella documentazione già trasmessa risulta già presente una planimetria con i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque che sono accumulate in una vasca e smaltite come rifiuto verso altri impianti autorizzati. Pertanto l'attività allo stato non produce scarico di acque meteoriche di dilavamento.

**Parere Arpa prot 34601 del 05.05.2022.**

**Punto 1** - fermo restando le controdeduzioni trasmesse e acquisita da arpa al prot. n. 26954 del 14.04.2022 e successiva 33853 del 03.05.2022, ovvero:

*Ribadendo che trattasi di un area già antropizzata, insistendo da decenni l'attività di autorottamazione e di recupero/smaltimento di rifiuti speciali, già autorizzata e consolidata nell'esercizio, e considerato che trattasi tra l'altro di una Valutazione d'Impatto ambientale Postuma alla realizzazione ed esercizio di un impianto esistente già autorizzato, e non di una V.I.A. preventiva per un nuovo impianto, e considerato che in detta area non ci sono lavorazioni ma solo aree di deposito "non di Rifiuti" ma solo di pezzi di ricambio, l'intervento non altera gli elementi di naturalità della componente idrologica in oggetto e si esclude qualsiasi processo di frammentazione degli habitat e dell'ecosistema in essere atteso che la zona risulta mitigata mediante una recinzione tutta altezza e risulta inoltre coperta e posta a ridosso di una strada asfaltata (complanare) e di un insediamento produttivo già esistente.*

*Quindi per concludere non c'è alcun aggravio della situazione esistente, peraltro consolidata da decenni, non compromettendo elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la*

*permeabilità dei suoli già esistenti non essendoci nessun ampliamento delle aree impermeabili rispetto a quelle già esistente ed autorizzate in precedenza e atteso che nessun intervento è previsto in dette aree e quindi nessun impatto aggiunto. E pertanto l'impatto è da ritenersi trascurabile.*

Arpa ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni del proponente, senza giustificata motivazione, demandando alla Provincia o provvedimenti del caso.

A tal proposito si fa rilevare che le NTA del PPTR per gli insediamenti e/o parte di essi ricadenti nelle aree con “termini ai laghi”, indica quali opere “da realizzare”, e non esistenti, sono ammissibili e quali non lo sono.

L'art. 45 comma 2 lettera a1 non sono ammissibili:

*a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali; e nel caso non è prevista la realizzazione di alcuna opera del genere;*

*a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale; non sono previsti mutamenti di destinazione dell'insediamento.*

*a3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali; Non sono previste recinzioni e/o altre opere che possono ridurre l'accessibilità a dette zone.*

*a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità; non sono previste trasformazioni del suolo che inibiscano la permeabilità del suolo rispetto allo stato esistente;*

*a5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale; Non è prevista alcuna realizzazione di opere e pertanto neanche escavazioni.*

*a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3; Non è previsto alcun ampliamento.*

*a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; Non è previsto nessun intervento nessun tipo di impianti di energia;*

*a8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3; Non è prevista nessun tracciato viario;*

*a9) nuove attività estrattive e ampliamenti; Non riguarda l'impianto in argomento.*

*a10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale; non c'è alcuna eliminazione dei complessi vegetazionali naturali.*

*Il comma 3 del predetto articolo consente la trasformazione di strutture legittimamente esistenti mirati a:*

*b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi e tra questi quelli che:*

- *non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;*

nel caso in argomento, non è prevista nessuna trasformazione, resta lo stato esistente che comunque non compromette visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;

Pertanto resta come impatto la sola presenza del fabbricato in “una piccola parte” del vincolo che comunque non produce impatti rilevati e/o citati dalla NTA del PPTR. Per questa ragione a parte l'occupazione del suolo non produce nuovi impatti.

Si fa presente inoltre che l'impianto era preesistente al PPTR che come è noto è stato adottato dalla Regione Puglia con Delibera n. 1435 del 2 agosto 2013 (Delibera di adozione pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013) e approvato con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 (Delibera di approvazione pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015).

Il Comune di Brindisi, Settore Urbanistica, con prot. 61915 del 01.06.2022 ha comunicato che “.... dal punto di vista urbanistico ed edilizio non si rilevano motivi ostativi all'istanza di VIA..”.

**Punto 2** – L'Arpa nel parere *de quo* ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni del proponente senza giustificata motivazione demandando alla Provincia o provvedimenti del caso.

Fermo restando quanto già affermato, tra l'altro, nella precedente nota, ovvero:

*Per quanto riguarda i parchi considera “penalizzante” le aree riportate nella precedente tabella a cui l'area d'interesse dell'impianto in argomento **non appartiene**.*

*Si fa inoltre rilevare per quanto riguarda gli aspetti strategico funzionali, considerata la dotazione infrastrutturale della viabilità di accesso, ecc. considerata la preesistenza dell'impianto e da considerarsi **“preferenziale”**.*

*Comunque in caso di vincolo penalizzante e/o escludente **resta in capo al Comune** (Ente preposto al vincolo) esprimersi in merito.*

*Si fa rilevare inoltre che non si prevede eliminazione di complessi vegetazionali naturali tipici **perché non presenti** nell'immediatezza del perimetro dell'impianto e quindi, per concludere, non c'è alcun aggravio della situazione esistente, non vengono compromessi elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, è garantita la permeabilità dei suoli permeabili preesistenti non essendoci nessun ampliamento delle aree impermeabili rispetto a quelle già presenti.*

Come già detto il Comune di Brindisi, Settore Urbanistica, con prot. 61915 del 01.06.2022 ha comunicato che “.... dal punto di vista urbanistico ed edilizio non si rilevano motivi ostativi all'istanza di VIA..”.

Pertanto la criticità è da ritenersi superata.

Brindisi, li 07.11.2022

In fede

